

CAPITOLO 3

La contenibilità della buona fede interpretativa

Sommario: 1. La tesi dell'assoluta inderogabilità della buona fede interpretativa: le argomentazioni addotte. - 2. Segue: Confutazione. - 3. Il nucleo inderogabile della buona fede interpretativa con particolare riguardo alla nozione di causa concreta. - 4. L'autonomia delle parti nella precisazione dell'atteggiarsi della buona fede interpretativa nel loro rapporto. - 5. La distinzione tra accordi di interpretazione e accordi sull'interpretazione. - 6. Le varie regole interpretative sancite dal Codice civile e la loro contenibilità. - 7. L'interpretazione sistematica di cui all'art. 1363 c.c. - 8. La salvezza di normative di specifica tutela. - 9. I contratti digitali: introduzione e casistica paradigmatica. - 10. Segue: I contratti algoritmici (*smart contracts*). - 11. Conclusioni: la contenibilità della buona fede interpretativa. - 12. Segue: La salvezza di diversi strumenti.

1. La tesi dell'assoluta inderogabilità della buona fede interpretativa: le argomentazioni addotte

L'assoluta inderogabilità dell'art. 1366 c.c., ancora oggi (1), è sovente data per scontata in dottrina (2) e in giurisprudenza (3). Probabilmente, il fatto che tale assunto si è da tempo diffuso sulla scorta di risolenti opinioni dottrinali (4) – peraltro

(1) Da ultimo, v. A. CIATTI CÀIMI, *Il contratto, gli atti unilaterali tra vivi e i titoli di credito*, Milano, 2025, p. 82, secondo cui le regole interpretative legali «sono *derogabili dalle parti*, salvo quella che impone l'interpretazione secondo buona fede giacché la leale cooperazione tra i contraenti costituisce norma di ordine pubblico».

(2) Tra i tanti, v. G. SICCHIERO, *Interpretatio contra stipulatorem (art. 1370 c.c.) e buona fede interpretativa*, in *Giur. it.*, 2020, p. 803, ove si afferma perentoriamente che «la buona fede è norma imperativa di legge»; nonché M. BRUTTI, *Interpretare i contratti. La tradizione, le regole*, Torino, 2017, p. 222, il quale, con più generale riguardo agli artt. 1362 e ss. c.c., sostiene che «il tentativo di blindare il contratto, impedendo l'interpretazione, si scontra nel nostro ordinamento con la riconosciuta imperatività dei canoni. Nessuno di essi può essere escluso dalle parti».

(3) Basti rammentare Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, pp. 432 e ss. e specialmente 437 (con commento di U. SALANITRO, *Violazione della disciplina dell'intermediazione finanziaria e conseguenze civilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle sezioni unite*), ove si ritiene che «l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede abbia indiscutibilmente carattere imperativo».

(4) Può menzionarsi soprattutto G. MESSINA, *L'interpretazione dei contratti. Studi*, Macerata, 1906 (anche nella riproduzione anastatica con introduzione di M. ORLANDI, *Essere o dover essere? L'interpretazione attraverso il pensiero di Giuseppe Messina*, Napoli, 2022), pp. 31 e ss., il quale, per quanto pare a chi scrive senza argomentare realmente sul punto, in merito all'art. 1124 del c.c. del 1865 (v. *supra*, Cap. 2, §1) afferma che «si potrà questionare sul carattere coattivo della norma per sapere se la determinazione

già in passato non del tutto pacifiche (5) – è bastato a rendere poco percepibile da parte di molti suoi fautori la necessità di argomentare.

Nelle citate opinioni dottrinali, e in studi successivi che vi hanno sostanzialmente aderito (6), si fa leva al più sulla assai generica circostanza che le regole legali di interpretazione del contratto riguardano l'attività del giudice, la quale essendo di interesse pubblico le renderebbe indisponibili.

Sempre per affermare l'assoluta cogenza dell'art. 1366 c.c., si è ulteriormente argomentato sulla base dell'art. 2 della Costituzione, ove con riguardo alla solidarietà sociale si parla espressamente proprio di inderogabilità (7).

Nello stesso senso, anche al di là di espliciti riferimenti al testo costituzionale, sono stati da più parti invocati, nuovamente attraverso il concetto di solidarietà sociale o altri assimilabili quali la funzione sociale del contratto (8), gli interessi pubblici pretesi alla base della buona fede e che ne giustificerebbero appunto la cogenza (9).

di ciò che risponde alla buona fede od all'equità debba farsi o meno con riguardo all'uso. Ma non si può arrivare ad ammettere che alle parti sia lecito bandire a proprio libito dalla valutazione giudiziale del negozio quanto è prescritto dalla buona fede e dall'equità. Regolando esplicitamente certe conseguenze che di solito discendono da tali fonti, le parti potranno circoscriverne l'efficacia, ma è un obbligo pel giudice scrutinare queste stesse limitazioni alla luce della buona fede e dell'equità. Senza di ciò sarebbe delusa l'aspettativa che ogni contraente è autorizzato a nutrire sulla condotta onorata dell'altra parte e l'ordinamento giuridico stesso verrebbe meno ai suoi fini». Su una simile linea, v. anche C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, Padova, 1938, pp. 199 e ss.

(5) Si pensi alla posizione di A. VERGA, *Errore e responsabilità nei contratti*, Padova, 1941, p. 240, nota (5), sulla validità della clausola secondo cui il contratto dev'essere inteso secondo il senso letterale delle parole, rammentata di recente da G. DE NOVA, *L'interpretazione del contratto in Cesare Grassetti*, in *Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1935-1940)*, a cura di G. Perlingieri, Napoli, 2025, p. 347.

(6) V. più diffusamente di altri M. ONORATO, *L'accordo di interpretazione*, Milano, 2009, pp. 96 e ss. e specialmente 145 e ss., secondo il quale i contraenti non potrebbero derogare ai criteri ermeneutici legali, anche se potrebbero sfuggire alla loro applicazione erigendo «un testo privo di ambiguità siccome composto da espressioni inequivoche. Dato agli artt. 1362 e ss. l'ufficio di risolvere la polisemia delle dichiarazioni, l'applicazione di tali norme può essere preclusa mediante l'uso di termini e di locuzioni monosemici, cioè termini e locuzioni ai quali sia univocamente associato il senso voluto dalle parti» (è pertanto esplicito il collegamento di questa tesi alla posizione di N. IRTI già considerata criticamente *supra*, Cap. 2, nota (85)). V. anche G. LIOTTA, *Interpretazione del contratto e comportamento complessivo delle parti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 1008.

(7) V., tra i molti altri, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, III ed., Milano, 2019, pp. 380 e 455 e ss.; G. VILLANACCI, *Il senso ed il tempo dell'apporto ermeneutico nell'attuale fenomenologia contrattuale*, in *Pers. e Merc.*, 2023, pp. 342 e 347. V. anche *supra*, Cap. 2, §8.

(8) In quest'ultimo senso, nella dottrina brasiliana precedente la *Lei da liberdade econômica* del 2019, v. per esempio C. TURCZYN BERLAND, *A Intervenção do Juiz nos Contratos*, San Paolo, 2009, pp. 97 e ss. (la quale peraltro non disconosce la presenza già a quel tempo di un autorevole orientamento contrario). Sempre nella dottrina brasiliana, v. anche L. CARONE NUCCI EUGENIO MAHUAD, *Boa-fé na Lei 13.874/2019*, in *Lei da Liberdade Econômica Anotada*, a cura di A.J. Carneiro da Cunha Filho, R. Ricomini Piccelli e R. Mota Maciel, 1, San Paolo, 2020, pp. 232 e ss., ove sono più genericamente invocati «os valores de respeito à pessoa humana, de solidariedade e de função social».

(9) Cfr. anche C. SCOGNAMIGLIO, *L'interpretazione*, in *I contratti in generale*, a cura di E. Gabrielli, II, II ed., in *Tratt. dei contratti*, dir. da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 2006, p. 1044, ove si

Inoltre, nell'ambito di una in linea di principio senz'altro condivisibile (10) tendenza a tenere conto, anche al fine della rinnovata interpretazione di singoli diritti nazionali, pure dei più importanti progetti sovranazionali privi di forza di legge, si è variamente evidenziato come gli stessi – si pensi in particolare all'art. 1:201 (11) dei *Principles of European Contract Law (PECL)*, all'art. 1.7 (12) dei *Principles of International Commercial Contracts (PICC)* dell'Unidroit (13), all'art. 39 (14) del Codice europeo dei contratti dell'Accademia dei Giusprivatisti europei di Pavia e all'art. III.-1:103 (15) del *Draft Common Frame of Reference (DCFR)* – convergano nell'affermare esplicitamente l'inderogabilità della buona fede oggettiva (16).

segnala appunto che «il dubbio circa la derogabilità delle norme interpretative si pone, in particolare, con riferimento a quelle che la dottrina italiana ritiene espressive di valori ed esigenze sopraindividuali come la buona fede; ovvero laddove – in relazione agli effetti tipici del singolo contratto – la ridefinizione di senso dello stesso sia in grado di pregiudicare la posizione dei terzi». Su quest'ultimo punto, v. anche *infra*, nota (104).

(10) Tra i tanti, v. F. VIGLIONE, *Metodi e modelli di interpretazione del contratto. Prospettive di un dialogo tra common law e civil law*, Torino, 2011, pp. 3 e 239 e ss., con particolare riferimento all'opportunità di «assecondare la linea di tendenza del diritto europeo dei contratti che si volge con crescente insistenza all'idolo della giustizia contrattuale»; F. SANGERMANO, *L'interpretazione del contratto. Profili dottrinali e giurisprudenziali*, Milano, 2007, pp. 65 e ss. (su cui v. anche C. SCOGNAMIGLIO, *Introduzione*, *ivi*, p. XIII); P. GALLO, *Trattato del contratto*, 2, *Il contenuto - Gli effetti*, Torino, 2010, pp. 1265 e ss. e 1273 e ss.; nonché G. CAPILLI, *L'interpretazione del contratto secondo gli usi*, Napoli, 2017, pp. 143 e ss., in merito appunto all'interpretazione secondo gli usi.

(11) Ove si stabilisce che «Each party must act in accordance with good faith and fair dealing» (comma 1) e che «The parties may not exclude or limit this duty». L'interpretazione secondo buona fede è poi specificamente contemplata nell'art. 5:102, lett. g).

(12) Ai sensi del quale «Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade» (comma 1) e «The parties may not exclude or limit this duty» (comma 2). L'interpretazione secondo buona fede è poi contemplata nell'art. 4.8, lett. c).

(13) L'importanza di questi principi, sia pure più per gli arbitri che per i giudici togati, è stata da ultimo evidenziata da G. DE NOVA, *I confini attuali dell'autonomia privata: conclusioni*, in *Jus. civ.*, 2025, p. 680, il quale ha rammentato che essi si applicano non solo quando sono esplicitamente richiamati ma anche quando le parti fanno generico riferimento alla *lex mercatoria*.

(14) V. specialmente il comma 4, secondo cui «In ogni caso l'interpretazione del contratto non deve condurre ad un risultato che sia contrario a buona fede o a ragionevolezza».

(15) Ove si stabilisce che «A person has a duty to act in accordance with good faith and fair dealing in performing an obligation, in exercising a right to performance, in pursuing or defending a remedy for non-performance, or in exercising a right to terminate an obligation or contractual relationship» (comma 1) e che «The duty may not be excluded or limited by contract or other juridical act» (comma 2). L'interpretazione del contratto secondo buona fede è poi specificamente contemplata nell'art. II-8:102, comma 1, lett. g). In dottrina, v. tra gli altri L. RICHARDSON, *Interpretation in the Principles of European Contract Law, the Draft Common Frame of Reference and the Common European Sales Law*, in *Interpretation of Commercial Contracts in European Private Law*, a cura di J. Baaij, D. Cabrelli e L. Macgregor, Cambridge, 2020, pp. 75 e ss.

(16) V. M. PENNASILICO, *Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale*, IV ed., Torino, 2021, p. 31; E. CAPOBIANCO, *La determinazione del regolamento*, in *Tratt. del contr.*, dir. da V. Roppo, II, *Regolamento*, a cura di G. Vettori, II ed., Milano, 2022, pp. 371 e ss. il quale argomenta l'inderogabilità dell'art. 1366 c.c., oltre che sulla base del citato confronto comparatistico,

In prospettiva storico-giuridica, è stata poi addotta la conformazione antica della *bona fides*, la quale coerentemente con la moderna estensione di tale clausola generale a tutti i contratti indurrebbe a ritenere che «oggi non possa essere priva di conseguenze la contrarietà a buona fede, emergente in sede di interpretazione, di un assetto contrattuale il cui tenore sia pure, alla luce e della lettera della dichiarazione e del contegno complessivo delle parti, univocamente ricomponibile» (17).

2. Segue: Confutazione

Nessuno degli argomenti sopra elencati persuade fino in fondo.

Quello che fa leva sull'interesse pubblico alla base dell'attività del giudice, anche senza contare la sua genericità, richiederebbe quantomeno di affermare una diversa soluzione nel caso in cui a essere competente sia invece un arbitro, la cui attività è notoriamente fondata sull'autonomia delle parti (18), e comunque si scontra con la pacifica acquisizione secondo cui almeno in qualche misura le parti possono avere cura di scrivere il testo contrattuale in modo da «proteggerlo» dalla discrezionalità di chi dovrà poi ricostruirne il significato (19), ciò che tra l'altro presuppone, «nelle parti, un elevatissimo grado di trasparenza e lealtà» (20).

facendo leva sulla «collocazione a metà strada della norma» (che «ne fa emergere la sua incombenza, quale criterio cogente e quindi inderogabile») e sul verbo «deve» presente nella stessa; nonché R. CARDILLI, «*Bona fides*» tra storia e sistema, II ed., Torino, 2010, pp. 87 e ss.

(17) E. STOLFI, «*Bonae fidei interpretatio*». *Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica*, Napoli, 2004, p. 293.

(18) Al riguardo, v. peraltro la brillante indagine di G. CORDERO-MOSS, *Interpretation of Contracts in International Commercial Arbitration: Diversity on More than One Level*, in *European Review of Private Law*, 2014, pp. 13 e ss. e specialmente 35, la quale critica la diffusa convinzione che quantomeno l'arbitrato commerciale internazionale sia un sistema armonizzato evidenziando piuttosto che «international arbitration does not have a uniform approach to contract interpretation: it may range from a formalistic application of the contract's wording to an interpretation of the wording in light of the governing law, to an interpretation of the wording in light of transnational principles of soft law or even of a more equitable character. Even the same arbitral tribunal may adopt more than one approach to the same contract, depending on the tribunal's understanding of the dynamic of negotiations that led to that particular contract's text».

(19) Per simili rilievi, v. C. GRANELLI, *L'interpretazione come oggetto del contratto: gli accordi di interpretazione e gli accordi sull'interpretazione del contratto*, in *Obbl. e contr.*, 2012, pp. 647 e ss. (poi anche in *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, promotori G. Amadio, V. Franceschelli, F. Padovini, A. Zaccaria, a cura di L. Pellegrini, I, Napoli, 2018, pp. 1085 e ss.) e specialmente 653, ove si rammenta in particolare l'elaborazione di N. IRTI, *Testo e contesto*, Padova, 1996, pp. 57 e ss., in tema di «tecniche di protezione letterale» (come l'utilizzo solo di espressioni non polisemiche, la risoluzione di eventuali polisemie in monosemie per esempio attraverso apposite definizioni, l'attribuzione di sensi convenzionali a segni linguistici comuni o ancora l'elaborazione di unità grafiche originali). In questo contesto, a livello internazionale si è aperta un'interessante discussione pure sulla struttura (modulare, integrata o ibrida) che le parti possono dare al contratto per perseguire al meglio i propri interessi e prevenire problemi interpretativi: v. C. HWANG e M. JENNEJOHN, *Deal Structure*, in *Northwestern University Law Review*, 2018, pp. 279 e ss.

(20) C. GRANELLI, *op. cit.*, p. 653. Nello stesso senso, v. anche A. CRIVELLARO, *La rilevanza dei preamboli nell'interpretazione dei contratti internazionali*, in *Dir. comm. int.*, 2001, p. 782, secondo

Passando alla solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., i ricorrenti richiami specialmente giurisprudenziali ma anche dottrinali a essa sono stati contestati a loro volta per la genericità, che ne uscirebbe ridimensionata alla luce dei pochi casi concreti in cui essi avrebbero assunto un preciso significato applicativo (21).

Più radicalmente, abbiamo già avuto modo di chiarire che, se si intende tenere fermo il diffuso e ormai consolidato collegamento tra solidarietà sociale (o simili concetti quali la funzione sociale del contratto) e buona fede interpretativa, non si dovrebbe comunque andare oltre una considerazione della prima quale mera giustificazione di fondo della seconda, che rimane da specificare internamente al contratto secondo la sua causa concreta, senza che indicazioni esterne sia pure costituzionali possano governare il processo ermeneutico (22). Coerentemente con questa prospettiva, la tesi dell'inderogabilità dell'art. 1366 c.c. per il suo fondamento ultimo costituzionale persuade solo con riguardo alla necessaria presenza in ogni contratto della buona fede interpretativa, cioè di una qualche forma della stessa, rimanendo però da dimostrare in merito alle varie applicazioni della medesima clausola generale.

L'argomento che fa leva sull'inderogabilità della buona fede oggettiva esplicitamente affermata in numerosi testi di *soft law* è suggestivo, attesi l'attenzione che tali testi meritano dal punto di vista scientifico e il loro indubbio valore persuasivo (23), ma anche fuorviante. Il *soft law*, infatti, in quanto tale, si applica solo se è scelto dai contraenti, sembrando pertanto quantomeno strano che i medesimi contraenti, potendo evitare *in toto* i citati testi, non possano escluderne solo una parte, oltretutto la buona fede oggettiva (24). Occorre perlomeno ammettere che

cui «l'utilità dei preamboli – se ben fatti – è nell'esternare il più possibile ciò che da “intimo” deve divenire “estrinseco”, facendolo in tempi non sospetti. La tecnica esige, come si intuisce, un grado pieno di buona fede negoziale, trasparenza e lealtà. Non è una tecnica che si addice, per intenderci, a chi preferisca trattenere un margine di ambiguità circa le intenzioni di fondo, in modo da poterlo sfruttare a proprio vantaggio dopo che il *casus belli* si sia verificato».

(21) È la posizione di G. DE NOVA, *Arbitrato, contratto, danno*, Torino, 2019, pp. 100 e 102, nonché ID., *Sulla derogabilità del principio di buona fede*, in *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, promotori G. Amadio, V. Franceschelli, F. Padovini, A. Zaccaria, a cura di L. Pellegrini, I, cit., pp. 815 e ss., il quale parla di «proclami gonfi di retorica» ritenendo peraltro possibile «sperare che si tratti di fenomeno transitorio». L'Autore si riferisce qui alla buona fede integrativa ma cita sentenze (come Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, per esempio in *Obbl. e contr.*, 2010, 3, pp. 172 e ss., nota di M. ORLANDI, *Contro l'abuso del diritto*, sul celebre caso *Renault*, su cui torneremo *infra*, §12) concernenti anche l'art. 1366 c.c.

(22) V. *supra*, Cap. 2, §8.

(23) Tra i tanti, v. S. VOGENAUER, *Interpretation*, in *Commentaries on European Contract Laws*, a cura di N. Jansen e R. Zimmermann, Oxford, 2018, pp. 740 e ss. L'obiezione generale, a volte formulata specialmente in ambito francese, «comparaison n'est pas raison», convince infatti sempre meno, come evidenziato tra gli altri da D. MAZEAUD, *Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?*, in *L'avenir du droit - Mélanges en hommage à François Terré*, Parigi, 1999, pp. 607 e ss.

(24) Tale assai persuasivo rilievo è di F. FERRARI, nella sua relazione al *webinar* «Good faith - Contract Law for Arbitrators: Brazilian Law, New York Law, and Transnational Law», organizzato dal *Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law* della *New York University* il 3 maggio 2022 e liberamente accessibile su <https://www.youtube.com/@ArbitrationChannel>.

le regole di *soft law* che si presentano espressamente come inderogabili, se davvero possono essere considerate tali, lo sono in modo diverso rispetto alle regole cogenti di *hard law*, nazionali o internazionali (25).

A quest'ultimo proposito, peraltro, nella Convenzione internazionale di diritto uniforme di maggiore successo per la materia contrattuale, la *CISG*, le regole sull'interpretazione del contratto sono indubbiamente derogabili (26), sebbene, sia pure senza menzionarla apertamente, risultino a loro volta fondate essenzialmente sulla buona fede oggettiva (27).

Dal punto di vista storico-giuridico, invece, è innegabile che la buona fede contrattuale ha vissuto, dal diritto romano a oggi, un processo di generalizzazione che ha finito per renderla applicabile a qualsivoglia contratto, ma ciò non significa che essa debba essere per ciò solo considerata inderogabile, tanto più che abbiamo avuto modo di verificare i numerosi e vari significati che la clausola generale è venuta assumendo, anche limitandosi a considerare l'ambito interpretativo.

Un notevole spunto in argomento può essere tratto dal diritto tedesco, da cui del resto deriva storicamente la buona fede interpretativa recepita poi nell'art. 1366 c.c. (28). In relazione al §157 *BGB*, il problema della derogabilità oppure non della buona fede non viene normalmente considerato, probabilmente a causa della genericità di quella previsione e soprattutto dell'assenza – a differenza di quanto accade in Italia e dal 2019 anche in Brasile – di varie altre regole codificate a essa collegate, solo in presenza delle quali il citato problema assumerebbe reale consistenza. In relazione al più generale §242 *BGB*, però, si afferma comunemente che il principio della buona fede contrattuale è sì cogente, ma solo nel senso che

(25) V. per esempio, con particolare riguardo ai *PICC*, L.A. MISTELIS, sub art. 6 *CISG*, in *UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods*, a cura di S. Kröll, L.A. Mistelis e M.d.P. Perales Viscasillas, II ed., Monaco di Baviera, 2018, n. 29, secondo cui, «of course, one cannot overemphasize the fact that the PICC overall are of a dispositive nature providing a set of guideline rules for international contracts and as such any mandatory character would be indicative of the importance of a rule of law in the PICC system and would be of a different nature than a mandatory rule of law in international or domestic law». V. anche G. CORDERO-MOSS e D. BEHN, *The relevance of the UNIDROIT Principles in investment arbitration*, in *Uniform Law Review*, 2014, p. 606, ove, sostenendosi che «the principle of good faith in the PICC should be applied restrictively, in spite of the prominent role that it is given in the PICC», sembra lasciarsi intendere (tutto sommato similmente a come ragioneremo nel prosieguo con riguardo al diritto italiano) che l'inderogabilità della buona fede oggettiva, comunque, possa riguardare solo una sorta di suo nucleo essenziale, non anche tutte le sue possibili applicazioni (peraltro in significativa misura controverse).

(26) Come ha evidenziato con particolare efficacia F. FERRARI, nella sua relazione al *webinar* «Contract Interpretation - Contract Law for Arbitrators: Brazilian Law, New York Law, and Transnational Law», organizzato dal *Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law* della *New York University* il 20 aprile 2022 e liberamente accessibile su <https://www.youtube.com/@ArbitrationChannel>.

(27) V. *supra*, Cap. 2, §11.

(28) V. *supra*, Cap. 1, §8.

alle parti non è consentito sottrarsi senz'altro e totalmente ai suoi effetti, salva la possibilità che le stesse parti nella loro autonomia escludano determinate integrazioni o limitazioni dei loro diritti che derivano da quel principio, perché la maggioranza di esse è da considerarsi disponibile (29). Di un simile ragionamento, sia pure sempre con riferimento alla buona fede oggettiva in genere (specialmente integrativa), senza un'esplicita declinazione con riguardo a quella interpretativa, si trova già traccia pure nella dottrina italiana (30).

Il principio dell'autonomia privata, secondo cui nel negozio e specialmente nel contratto «si manifesta l'*attività libera e discrezionale degli individui*» (31) e il quale è a sua volta dotato di sicuro fondamento costituzionale sia pure non assoluto ma in coordinamento con altre esigenze (32), del resto, non diviene realmente effettivo se non lo si considera applicabile, oltre che alla determinazione del contenuto del contratto, pure alla sua interpretazione (33).

Anche senza contare che un'intesa che escludesse del tutto la buona fede interpretativa in relazione a un determinato contratto, prima ancora che invalida (34),

(29) V. per tutti M. KRAMME, *sub* §242 BGB, in *Bürgerliches Gesetzbuch Kommentar*, a cura di H. Prütting, G. Wegen e G. Weinreich, XX ediz., Hürth, 2025, p. 394: «der Grundsatz von Treu und Glauben gilt als zwingend und der Parteidisposition entzogen [...]. Daran ist richtig, dass die Parteien eines Rechtsverhältnisses sich den Wirkungen dieses Grundsatzes nicht gänzlich entziehen können. Das hindert sie freilich nicht generell daran, einzelne auf §242 gestützte Ergänzungen oder Beschränkungen ihrer Rechte auszuschließen».

(30) V. assai chiaramente V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, III ed., Milano, 2025, p. 424: «in linea di principio, le parti sono libere di concordare una regola (ad es., escludere un certo obbligo di A) opposta a quella che in assenza di accordo scaturirebbe dall'integrazione secondo buona fede (la quale addosserebbe ad A quell'obbligo). Sarebbe invece illecito, per contrarietà all'ordine pubblico, l'accordo con cui le parti escludano una volta per tutte, in modo indifferenziato, che al loro rapporto si applichi il principio di buona fede. Ovvero: è inammissibile una deroga generalizzata e "in bianco" al principio (che, *in quanto principio*, ha *valore imperativo*); è ammissibile derogare, in modo individualizzato, alle sue singole applicazioni concrete (che hanno perciò valore suppletivo)». Con ogni probabilità, l'illustre Autore non ritiene necessario declinare questo ragionamento con riguardo alla buona fede interpretativa semplicemente perché – in contrasto con la posizione sostenuta in questa sede – considera quest'ultima un criterio sussidiario di interpretazione c.d. oggettiva e più in generale l'interpretazione del contratto materia disponibile dalle parti (v. *supra*, Cap. 2, nota (99)).

(31) A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, LI ed., a cura di S. Delle Monache, G. Trabucchi, S. Troiano e M. Tescaro, Milano, 2025, p. 24.

(32) V. sempre A. TRABUCCHI, *op. cit.*, pp. 302 e ss.; nonché A. CATAUDELLA, *Appunti sull'interpretazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, p. 525, ove si fa leva sull'art. 41 Cost.

(33) V. tra gli altri D. WIELSCH, *Contract Interpretation Regimes*, in *Modern Law Review*, 2018, pp. 962 e 964, il quale, con riguardo al «concept of private autonomy», evidenzia appunto che «in order to become truly effective, not only does it provide that parties are free to stipulate the content of the contract, but also that they have the prerogative of interpreting the legal effect of the contract».

(34) Nel senso della sua nullità, v. per esempio F.a BENATTI, *In difesa del testualismo: una lezione del Common Law*, in *Lambaradan*, dicembre 2021, p. 27.

oppure non della buona fede interpretativa può però riguardare anche contratti nazionali (in quanto stipulati tra parti italiane e assoggettati senz'altro al diritto italiano), specialmente se redatti secondo modelli di *common law* cioè «alieni» (39) o se essi comunque esprimano un contenuto simile a quello delle citate clausole: si pensi alla tendenza a inserire all'inizio un c.d. preambolo contenente definizioni analitiche dei termini che saranno poi utilizzati, solitamente con lettera iniziale maiuscola (40), o più generiche premesse volte magari a dar conto dell'obiettivo perseguito con l'intesa (41). Inoltre, le medesime clausole possono essere assai diversamente formulate nei singoli casi e assumere rilevanza anche al di fuori dell'ambito ermeneutico (42), come avremo modo di ribadire nel pro-

(39) La categoria del «contratto alieno» è stata come noto elaborata da G. DE NOVA (di cui v., da ultimo, *I confini attuali dell'autonomia privata: conclusioni*, cit., p. 680, ove si segnala come occorra oggi considerare – oltre al diritto codificato – una pluralità di fonti non solo per il contratto internazionale ma anche per il contratto a modello internazionale ovvero sia alieno così come per il «contratto meramente domestico di qualche importanza») ed esplicitamente recepita pure da Cass. 25 luglio 2023, n. 22375, in *Giur. it.*, 2024, pp. 2082 e ss. (con nota di G. BAZZONI, *La validità 'equilibrata' della Russian roulette*), la quale ha al riguardo ragionato di «clausole redatte secondo le drafting techniques anglo-sassoni, per le quali occorre indagare la loro compatibilità con i principi fondanti del nostro ordinamento». Come evidenziato sempre da G. DE NOVA, *L'interpretazione del contratto in Cesare Grassetti*, cit., p. 363, i contratti alieni pongono innanzi tutto un problema di linguaggio giuridico, trattandosi in primo luogo di cogliere il loro significato giuridicamente rilevante in *common law* e solo in secondo luogo di applicare il diritto italiano.

(40) Al riguardo G. DE NOVA, *ibidem*, sostiene appunto che «si tratta di verificare se si sia in presenza, nella sostanza, di una pattuizione nel senso che il contratto va interpretato in base alla sola lettera del contratto».

(41) Cfr. C. GRANELLI, *op. cit.*, pp. 648 e ss., ove si tende a ricondurre il peraltro variegato fenomeno del preambolo agli accordi di interpretazione piuttosto che agli accordi sull'interpretazione del contratto (v. *infra*, §5) e si rammenta altresì lo studio di F. FERRO-LUZZI, *Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del «premesse che» nel documento negoziale*, Milano, 2004, *passim*.

(42) Tra i tanti, v. C. GRIMALDI, *La valeur normative des directives d'interprétation*, in *Revue des contrats*, 2015, p. 158, la quale ragiona appunto della «clause d'intégralité, dont la portée dépend cependant étroitement de sa rédaction. Le plus souvent, cette clause a pour effet d'interdire au juge de compléter les dispositions de l'instrumentum à partir d'autres éléments. Mais, ainsi rédigée, la clause [...] n'interdit pas au juge d'interpréter les dispositions de l'instrumentum litigieux au vu d'autres éléments»; nonché G. CARNEIRO MONTEIRO NITSCHKE, *Comentário ao artigo 113 §1 e 2 do Código civil: interpretação contratual a partir da Lei da liberdade econômica*, in *Direito privado na Lei da liberdade econômica. Comentários*, a cura di J. Martins-Costa e G. Carneiro Monteiro Nitschke, San Paolo, 2022, pp. 423 e ss. Come noto, le *merger clauses* rientrano nel più ampio fenomeno delle *boilerplate clauses*, su cui v. soprattutto AA.VV., *Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applicable Law*, a cura di G. Cordero-Moss, Cambridge, 2011, *passim*; nonché G. CORDERO-MOSS, *op. cit.*, p. 17, ove si ragiona di «a series of clauses in which the parties try to take into their own hands those aspects where the balance between certainty and justice may be challenged», precisando che «these clauses relate to the interpretation and general operation of contracts and are to be found in most contract irrespective of the subject matter of the contract. They are relatively standardized, and their wording is seldom given attention during the negotiations». V. anche l'efficace sintesi di F.A. BENATTI, *op. cit.*, pp. 30 e ss.; nonché E. MCKENDRICK, *Harmonisation of European Contract Law: The State We Are In*, in *The Harmonisation of European Contract*